



## Tribunale di Caltanissetta

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

Il Giudice

all'esito della camera di consiglio dell'udienza tenutasi in data 16 giugno 1981 ha pronunciato la seguente

Sentenza ex art. 429 c.p.c.

nella causa di lavoro (409 c.p.c. ss.) indicata in epigrafe avente per oggetto "riconoscimento *causa di servizio, pagamento dell'equo indennizzo*" promossa da:

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, difeso dall'Avv. A. Bruccheri

- ricorrente-

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta

- resistenti-

Conclusioni delle parti: come da atti rispettivi atti difensivi.

In fatto ed in diritto

Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente in epigrafe indicato, dirigente scolastico presso \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ esponeva di essere stato colpito da "infarto del miocardio trattato con stent coronarico ed angioplastica" ed agiva in giudizio a seguito del mandato riconoscimento della causa di servizio e quindi dell'equo indennizzo.

Lamentava che tali patologie erano da ascrivere alla attività lavorativa alle dipendenze del convenuto Ministero che aveva comportato notevole stress lavorativo a causa dall'elevato numero di studenti del predetto istituto, nonché della peculiarità della problematiche che comportava (i \_\_\_\_\_)

Sul pregresso procedimento amministrativo, rappresentava che, sottoposto a visita presso l'AUSL di Caltanissetta, veniva diagnosticato "un infarto al miocardio" con riferimento al quale veniva negato il nesso causale con l'attività lavorativa prestata.

Chiedeva, pertanto, che l'adito Giudice del Lavoro che aveva contratto la patologia denunciata per causa di servizio e per l'effetto dichiarasse il diritto all'equo indennizzo, sussistendo il nesso causale o concausale con la patologia lamentata.

Si costituivano in giudizio il Ministero e l'Ufficio Scolastico che, previa eccezione del difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo, nel merito contestavano la fondatezza del ricorso.

Assunti i mezzi istruttori, la causa è stata discussa all'odierna udienza mediante rituale lettura del dispositivo.

Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Provinciale posto che tale Ufficio è mera articolazione del convenuto Ministero di cui il ricorrente è dipendente.

Nel merito il ricorso è fondato.

Ancor più che le dichiarazioni dei testi escussi, per vero generici, si ritengono rilevanti gli accertamenti compiuti dal \_\_\_\_\_ al quale è stato conferito l'incarico di verificare l'inquadramento delle patologie denunciate (non contestate) e la riconducibilità alla causa lavorativa.

Il CTU ha riscontrato le seguenti patologie: "Esiti di infarto del miocardio ( \_\_\_\_\_ con buon compenso emodinamico".

Il CTU ha evidenziato come l'attività lavorativa abbia comportato un rischio specifico nel determinare condizioni di stress e di insorgenza delle patologie sopra descritte.

Il CTU ha rilevato quanto segue:

*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia da cui è affetto il Periziando rappresenta il presupposto per la concessione del cosiddetto "equo indennizzo". Tale istituto è una forma particolare di prestazione economica mediante la quale lo Stato riconosce al pubblico dipendente il giusto compenso per i casi di invalidità parziale a seguito di lesioni o di infermità contratte per causa di servizio. All'iniziale criterio della unicità della causa si è venuto a sostituire quello che riconosce adeguato valore anche alle concause nel determinismo della menomazione dell'integrità psicofisica del dipendente.*

*Nel caso in esame, come si legge nella relazione sottoscritta dal Dirigente l'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta, il \_\_\_\_\_ governa un Istituto, con Sede centrale \_\_\_\_\_, ove operano \_\_\_\_\_ docenti e \_\_\_\_\_ unità di personale amministrativo, ove si svolge attività didattica curriculare ed extracurriculare con la gestione annuale di una massa finanziaria di circa \_\_\_\_\_. Inoltre tale Istituto è ubicato in area a forte disagio socio-economico, di devianza giovanile, di dispersione scolastica ed è connotato da atti di vandalismo.*

*A parere del sottoscritto una tale attività manageriale, di medio-alta intensità, certamente stressante, in un soggetto con processo aterosclerotico in evoluzione può rappresentare una concausa efficiente in quanto, verosimilmente, senza il suo intervento non si sarebbe determinata la denunciata menomazione dell'integrità fisica nella sua specifica natura ed entità; in sintesi il servizio prestato dal \_\_\_\_\_ ha portato un quid novi ed un quid pluris rispetto alla consueta insorgenza e progressione dell'infermità denunciata.*

*Quanto scritto dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, nel rigettare la domanda di equo indennizzo effettuata dal Periziando, secondo cui "l'infarto del miocardio è favorito da fattori di rischio individuali e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull'insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come è descritto agli atti non può avere svolto alcun ruolo neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante", non appare allo scrivente condivisibile in quanto \_\_\_\_\_ completa un ruolo manageriale che "richiede notevole capacità organizzativa,*

*impiego di energie adeguate, orario di servizio prolungato e notevole responsabilità gestionale", come scrive il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, dovendo gestire un grosso Istituto scolastico con un numero di dipendenti rilevante, frequentato da oltre 1000 studenti con problematiche varie, dovendo organizzare attività didattiche curriculari ed extra-curriculari ed infine dovendo gestire una massa finanziaria rilevante".*

A seguito delle osservazioni il CTU ha insistito nelle proprie conclusioni evidenziando il nesso concausale delle mansioni espletate dal *[redacted]* nel determinismo della patologia cardiologica denunciata.

Le conclusioni del CTU vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, sorrette da adeguata e convincente motivazione, peraltro integrata in occasione dei chiarimenti.

Pertanto, sussistendo i requisiti richiesti dalla legge il ricorso deve essere accolto condannando parte resistente al pagamento dell'equo indennizzo da liquidarsi nella misura di legge, oltre interessi e rivalutazione ex art 429 c.p.c., in ragione della sussistenza della denunciata patologia ascritta dalla Commissione alla tabella A cat. 5 del dpr n. 834 del 30.12.81.

Quanto alle spese del giudizio le stesse vengono regolate come da dispositivo.

Le spese dell'espletata CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico a carico di parte resistente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Provinciale;
- ritiene e dichiara che *[redacted]* è affetto da *esiti di infarto del miocardio (settembre 1981)* con buon compenso emodinamico dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla tabella A/5 del dpr n. 834 del 30.12.81 nella misura del 55%;
- per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca al pagamento dell'equo indennizzo nella misura di legge.
- condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca alla refusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € *[redacted]*.
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.